



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO
Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO
Tel. 0429-95095 C.F. 82006530289
e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.icponso.edu.it



I.C. STATALE - PONSO
Prot. 0003379 del 27/06/2024
I (Uscita)

Regolamento di Istituto per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture

**Approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 giugno 2024
con delibera n. 23**

SOMMARIO

Articolo 1	Finalità, principi e ambito di applicazione
Articolo 2	Soglie di rilevanza europea
Articolo 3	Il Responsabile Unico del Progetto
Articolo 4	Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale
Articolo 5	Programmazione triennale degli acquisti
Articolo 6	Strumenti di acquisto e di negoziazione
Articolo 7	Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti
Articolo 8	Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie
Articolo 9	Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici – (Norma transitoria fino al 30.09.2024)
Articolo 10	Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici di qualsiasi importo - (Norma transitoria fino al 30.09.2024)
Articolo 11	Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti
Articolo 12	Individuazione operatori economici
Articolo 13	Principio di rotazione
Articolo 14	Procedure, pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale
Articolo 15	Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
Articolo 16	Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione
Articolo 17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 18	Stipula dei contratti
Articolo 19	Esecuzione delle prestazioni contrattuali, collaudo e pagamento
Articolo 20	Gestione Minute Spese
Articolo 21	Entrata in vigore, validità, esclusioni e abrogazioni
Articolo 22	Pubblicità
Articolo 23	Rinvio esterno
Articolo 24	Approvazione e revisione

Riferimenti normativi

VISTE le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 con orientamenti interpretativi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'art. 5 del D.L. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione", per quanto applicabili;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), per quanto applicabili;

VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, indicato in seguito come "Codice", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, entrato in vigore il 1 aprile 2023, che disciplina la "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" a partire dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore delle regole;

VISTA la Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 -Adozione del comunicato relativo all'avvio del processo digitalizzazione;

VISTO Il Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 relativo alle "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30/09/2024."

VISTA la Nota MIM prot.1417 del 29.02.2024, Affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a servizi di distributori automatici da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali – Semplificazione degli affidamenti delle II.SS. ed Educative, a seguito della nota ANAC prot. 27979 del 27.02.2024;

VISTO il Quaderno n.1 MIM del 05.02.2024 – Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice degli Appalti Pubblici;

Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture e concessioni:

a) **di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con la finalità di assicurare che l'attività medesima sia svolta ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;

b) **di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria** per l'affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali come disposto dalla nota

ANAC prot. 27979 del 27.02.2024 dall'8 Marzo 2024 al 30 Settembre 2024;

c) **di qualsiasi importo** per i contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici, come disposto dalla nota ANAC prot. 27979 del 27.02.2024 dall'8 Marzo 2024 al 30 Settembre 2024:

L'Istituzione scolastica, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni previste dal D.l. 129/2018, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. L'attività negoziale si ispira ai principi generali definiti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al principio del risultato, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nonché ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, oltre che ai principi della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale e conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Art. 2 Soglie di rilevanza europea

Le Istituzioni scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ovvero:

a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €150.000,00 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €140.000,00 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a €150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa);

d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente;

e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a €140.000,00 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

E' previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che così recita: "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento è il **Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, dell'Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art.6 della Legge n. 241/90 e come **Direttore dell'esecuzione** ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Codice dei contratti pubblici nell'acquisizione di servizi e forniture, con l'esclusione dei contratti di servizi e delle forniture di

particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuate nell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP;

Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 il RUP ha l'obbligo di astensione dall'incarico in caso di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Articolo 4- Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale

Le funzioni ed i poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziali sono disciplinati dall'articolo 44 del D.l. 129/2018.

Le funzioni ed i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati dall'articolo 45 del D.l. 129/2018., che riconosce a tale organo funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale, nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA.

Le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte a norma dell'art. 45 del D.l. n.129 del 28/8/2018.

La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta dal Dirigente che dovrà assicurare garanzie circa l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico citerà nel provvedimento di individuazione la motivazione della scelta del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

A tale proposito, al Dirigente Scolastico compete l'indicazione dei beni e/o servizi necessari, l'individuazione delle ditte e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.

Articolo 5 - Programmazione triennale degli acquisti

L'art.37 c.3. del Codice dei Contratti pubblici n.36/2023 prevede che le stazioni appaltanti adottino il programma triennale per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000,00 € (Iva esclusa).

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea e si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 6 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso l'utilizzo dei seguenti

strumenti:

- a) Convenzioni quadro stipulate da Consip SpA;
- b) Qualora la convenzione non sia attiva, ovvero pur essendo attiva non risulti idonea per carenza di caratteristiche essenziali:
 - Accordi quadro stipulati da Consip o Sistema Dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip ai sensi dell'articolo 1, comma 583 della legge 160/2019;
 - in caso di carenza o di inidoneità di Accordi quadro o impossibilità di fare ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione, utilizzo MEPA – procedure in forma associata attraverso reti di scuole o affidamenti in via autonoma;

In via transitoria, fino al 30 settembre 2024, è ammesso l'utilizzo di procedure di acquisto non telematiche per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa.

Articolo 7 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo- contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Le scritture contabili dell'istituzione scolastica sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al Comma precedente.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 8 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie

SERVIZI E FORNITURE

A. Acquisizione servizi e beni per importi fino a € 10.000,00

Viene applicato il comma 1 dell'articolo 44 del D.l. 129/2018;

B. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori ad € 10.000,00 ed inferiori a € 140.000,00

Il Dirigente Scolastico, svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante affidamento diretto ex Articolo 50 Comma 1, Lettera b) del Codice dei contratti pubblici ovvero “anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante”;

C. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori a € 140.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici

Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 140.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici o tramite elenchi di operatori economici.

L'importo indicato si intende automaticamente allineato all'importo previsto ex art. 50 comma 1 lettera e) del Codice

dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

LAVORI

D. Acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00

Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex Articolo 50 Comma 1, Lettera a) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante".

Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

E. Affidamento di lavori per importi superiore a € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00

Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi superiori ad € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00 svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

Cifre superiori sono difficilmente raggiungibili in ambito scolastico.

OGGETTO	IMPORTO D.Lgs. 36/2023	PROCEDURA
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiore a € 140.000 e inferiore a € 143.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti
Affidamento di lavori	Inferiori a € 150.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, di almeno 5 operatori economici, ove esistenti
	Pari o superiori a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.538.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, di almeno 10 operatori economici, ove esistenti

Secondo l'art. 14 del Codice degli appalti le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e si applicano senza bisogno di recepimento anche nell'ordinamento italiano.

È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico come previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; al fine di evitare il frazionamento

artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.

Articolo 9 – Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici –

(Norma transitoria fino al 30.09.2024)

La nota ANAC prot. 27979 del 27.02.2024 consente alle II.SS. di procedere autonomamente all’affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali indipendentemente dalla qualificazione posseduta e del valore degli affidamenti.

Per l’acquisizione dei servizi di cui al presente articolo, le II.SS. procedono in maniera autonoma, nel rispetto delle disposizioni indicate nella parte IV del Libro II del codice degli appalti (artt.70- 76):

- a) Procedura aperta - qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
- b) Procedura ristretta - qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione, con le informazioni richieste dalla Stazione appaltante, in risposta a un avviso di indizione di gara.
- c) Procedura competitiva con negoziazione - qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione, con le informazioni richieste dalla stazione appaltante, in risposta a un avviso di indizione di gara.
- d) Dialogo competitivo - qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa
- e) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando nei seguenti casi:
 - Quando non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, né domanda di partecipazione in esito alle procedure indicate alle lettere a e b
 - Quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico (concorrenza assente – tutela di diritti esclusivi)
 - Ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante tali da non rendere possibile il rispetto dei termini previsti dalle procedure di cui ai punti a, b e c

Il presente articolo si intende abrogato alla scadenza della disposizione transitoria, fatte salve eventuali proroghe previste con apposite disposizioni legislative

Articolo 10 – Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici di qualsiasi importo – **(Norma transitoria fino al 30.09.2024)**

La nota ANAC prot. 27979 del 27.02.2024 consente alle II.SS. di svolgere in maniera autonoma le procedure di affidamento in concessione del servizio di distributori automatici di cibi e bevande da installare all’interno delle II.SS., indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti

Le procedure ed i contratti di concessione di **importo inferiore alla soglia europea** (€ 5.538.000,00) sono disciplinati dall’articolo 187 del Codice degli appalti.

L’Istituzione scolastica procede mediante **procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare i contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure ordinarie.

Il presente articolo si intende abrogato alla scadenza della disposizione transitoria, fatte salve eventuali proroghe previste con apposite disposizioni legislative

Articolo 11 – Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti

Il ciclo di vita dei contratti deve essere completamente digitalizzato in applicazione del Libro I – Parte II dall’art. 19 all’ 36 del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005

Il processo di digitalizzazione consente:

- di semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti;
- di assicurare la qualità e la tempestività dei dati raccolti;
- una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni;
- l’attuazione del principio di unicità dell’invio e del luogo di prima pubblicazione (c.d. once only).

Articolo 12 – Individuazioni operatori economici

Prima dell’avvio della procedura di affidamento, l’Istituzione Scolastica potrà svolgere consultazioni preliminari di mercato che hanno carattere informale nel caso di affidamento diretto, ferma restando da parte del RUP la verifica di congruità del bene o del servizio che si intende acquistare.

Tale attività può essere svolta tramite l’acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di cataloghi (anche del MePA), la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato (manifestazione di interesse) o procedure telematiche offerte dal MePA.

Articolo 13 - Principio di rotazione

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 36/2023 gli affidamenti avverranno nel rispetto del principio di rotazione, in applicazione del quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Non si applica il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando, per lavori servizi e forniture di importo pari o superiore all’affidamento diretto e fino alle soglie di rilevanza europea, quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Ai sensi dell’art. 49, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 vengono determinate le seguenti fasce di valore economico:

- Fascia n. 1 - fino a € 10.000,00+IVA;
- Fascia n. 2 - superiore a € 10.000,00+IVA e fino a € 40.000,00+IVA;
- Fascia n. 3 - superiore a € 40.000,00+IVA e fino a € 140.000,00+IVA;

Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dall’art 49, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 14 – Procedure, pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall’Articolo 28 del

Codice dei contratti pubblici e dalla ulteriore normativa vigente.

Le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 del D.I. 129/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare annualmente il Consiglio d'Istituto, in occasione dell'esame del Conto Consuntivo, in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti l'attività negoziale.

È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'Articolo 42 del D.I.129/2018.

Articolo 15 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Nelle procedure di affidamento diretto con o senza previa consultazione di operatori economici (comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 50 del Codice dei Contratti pubblici), non sono mai richieste le garanzie provvisorie, ai sensi dell'articolo 53 dello stesso Codice.

La garanzia provvisoria può essere richiesta nelle procedure negoziate di cui alle lettere C - D ed E del comma 1 dell'articolo 50 del Codice, qualora, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In applicazione del parere ANAC del 28.10.2023, Fasc. Anac n. 3541/2023 (URCP 58/2023), avente ad oggetto "Parere in merito ai casi di esonero della garanzia definitiva nelle procedure sotto-soglia", si ritiene di applicare la mancata richiesta della garanzia definitiva in caso di:

- servizi per i quali si ritiene che l'offerta sia particolarmente vantaggiosa (importo invariato rispetto a precedenti rapporti contrattuali o inferiore a quelli di mercato);
- comprovata solidità dell'operatore economico, pregressa correttezza nell'esecuzione di precedenti rapporti;
- caratteristica peculiare del servizio oggetto di affidamento;
- miglioramento del prezzo o incremento della fornitura/servizio a titolo gratuito.

Articolo 16 – Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per appalti di forniture di beni e di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Per forniture di importo superiore a 40.000,00 €, la verifica dei requisiti di partecipazione avviene mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE2);

Per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 la Stazione appaltante procede alla **verifica**

delle dichiarazioni rese su un campione di affidatari, secondo i criteri individuati annualmente con delibera del Consiglio di Istituto.

Oltre a quanto previsto al punto precedente i controlli verranno effettuati ogniqualvolta il RUP lo ritenga opportuno.

Per tutti gli affidamenti, si effettuerà il controllo del DURC e del casellario informatico ANAC.

La stazione appaltante verifica, ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di carattere speciale, ove richiesti, di cui all'articolo 100 del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione dei documenti presentati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione appaltante per un periodo di **tre** mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento che sarà emanato dal Dirigente scolastico.

Qualora in conseguenza della verifica vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e possa essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa, secondo quanto disciplinato dal Codice dei contratti.

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Articolo 18 - Stipula dei contratti

L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario/affidatario ed effettuati i controlli su di esso, provvede alla stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 18 del Codice.

Il contratto redatto dall'Amministrazione conterrà i seguenti elementi:

- a. le condizioni di esecuzione;
- b. le modalità di pagamento;
- c. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto;
- d. le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;
- e. apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- f. apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.

In caso di lavori il contratto conterrà altresì:

- g. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- h. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- i. il termine di ultimazione dei lavori.

Potrà essere utilizzato il modello di stipula di contratto generato dalla piattaforma telematica Me.P.A., come anche un proprio modello di contratto.

La stipula del contratto dovrà avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 19 – Esecuzione delle prestazioni contrattuali, collaudo e pagamento

Ai sensi dell'art. 16 del D.I. n. 129/2018 i lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o esecuzione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.I. n. 129/2018, i mandati per il pagamento dei lavori, servizi e forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento devono essere emessi secondo quanto previsto dal citato Decreto e, fermo restando l'obbligo di fatturazione in forma elettronica previsto dalla normativa vigente, sono firmati dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.

Ai sensi dell'art. 50, c. 7, del Codice, per acquisti di lavori, servizi e forniture inferiori alla soglia individuata dall'art. 14 del Codice è facoltà della istituzione scolastica sostituire il Certificato di collaudo o il Certificato di verifica di conformità con il Certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

È facoltà del Dirigente scolastico nominare un Collaudatore, per i contratti di appalto di lavori, o un Verificatore, per i contratti di appalto di forniture o servizi.

In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il precedente collaudo con esito negativo;

I pagamenti sono effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale.

Articolo 20 – Gestione Minute Spese

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA ai sensi dell'art. 21 comma 4 D.I 129/2018.

Le spese economali sono impegni di non rilevante entità necessari per sopperire ad esigenze impreviste e imprevedibili. La gestione di tali spese avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, ricevuta di bonifico ecc.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese e il limite massimo per ogni singola spesa vengono individuati annualmente dal Consiglio di Istituto, con apposita e distinta delibera adottata in fase di approvazione del P.A.

Il DSGA provvede ai pagamenti verso i fornitori di beni/servizi e/o ai rimborsi spese al personale docente ed ATA, **precedentemente autorizzato** a sostenere le spese, utilizzando i contanti a sua disposizione.

Il DSGA effettua la registrazione in ordine cronologico delle spese nel previsto registro che può essere anche prodotto da software gestionali specifici; in tal caso la numerazione delle pagine e la loro vidimazione sarà effettuata a fine anno finanziario.

Nel corso dell'anno il fondo può essere periodicamente integrato, nel limite dell'importo massimo deliberato, ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, con mandati di pagamento emessi a favore del Direttore S.G.A. e imputati ai vari aggregati di spesa cui si riferiscono le spese sostenute.

Articolo 21 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto

e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.

Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.

Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.

Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione scolastica, per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento o in mancanza la normativa vigente di settore.

Articolo 22 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in "Albo on-line" e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 23 – Rinvio esterno

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni del D.l. n. 129/2018 con particolare riferimento al Titolo V – Attività negoziale;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile e quelle dettate dal Codice dei contratti e dai relativi allegati.

Articolo 24 – Approvazione e revisione

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 giugno 2024 con delibera n. 23